

CONVENZIONE

PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La AIPPI-Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, con sede principale in Roma, Via Alessandria 130 – CAP 00198 e con sede periferica in Napoli, viale degli Astronauti 16 – CAP 80131, codice fiscale 97047110586, partita IVA 11874241000, nella persona del suo Legale Rappresentante presso il MIUR, Dott. Roberto Quintiliani, di seguito denominata “*soggetto proponente*”

E

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Napoli, Via S. Pansini, 5, CAP 80131, C.F. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, di seguito denominata “*soggetto ospitante*”

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

**LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ART. 1

Il soggetto ospitante assicura, all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio agli specializzandi della Scuola sia della sede principale di Roma che della sede periferica di Napoli, per un monte ore di almeno centoventi (120) ore per ogni anno di corso per ciascun allievo, idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Presso il soggetto ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

nel numero e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e reso applicabile dal 25 maggio 2018 concernente "la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche.

ART. 5

Il soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL - infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al soggetto ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

Il soggetto proponente si impegna a mettere a disposizione del personale del Servizio che svolge attività psicoterapeutica, alcuni posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento e a collaborare ad attività di ricerca di comune interesse. Le modalità saranno concordate tra il responsabile del Servizio e la Scuola.

ART. 7

La Convenzione avrà durata quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata solo su formale richiesta, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 10

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà di competenza del Foro di Napoli.

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene redatto in duplice originale, di cui un originale al soggetto ospitante e un originale al soggetto promotore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Viggiani

Scuola di Specializzazione in psicoterapia
psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie
AIPPI
il Direttore
Dott. Roberto Quintiliani